

DELIBERA N. 142/05/CSP

**Archiviazione nei confronti della società'
Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.a. (quotidiano "La Repubblica" del 29 gennaio
2005) per la presunta violazione dell'articolo 8, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e
dell'articolo 8, commi 1 e 2, della Delibera n. 200/00/CSP**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 5 ottobre 2005;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2000;

VISTO l'articolo dal titolo «Sondaggio bis, Vendola sale», pubblicato dal quotidiano "*La Repubblica*", edizione di Bari, in data 29 gennaio 2005, alle pagine I e II, contenente un sondaggio avente ad oggetto la prossima competizione elettorale sussistente tra i candidati Fitto e Vendola;

CONSIDERATO che, a seguito dell'attività di monitoraggio svolta sul caso dal Dipartimento vigilanza e controllo (nota in data 16 marzo 2005, prot. n. 436/DVeC/05), dalla pubblicazione del sondaggio in questione si evince la presunta violazione della legge n. 28/2000 e della delibera n. 200/00/CSP, in quanto il sondaggio è privo degli elementi di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) e non risulta contestualmente reso disponibile nell'apposito sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il tutto in contrasto con l'articolo 8, commi 1 e 2, della citata delibera n. 200/00/CSP nonché con l'articolo 8, comma 3, della legge n. 28/00;

VISTA la richiesta di controdeduzioni trasmessa alla società Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.A., editrice del quotidiano "La Repubblica" dal Dipartimento garanzie e contenzioso con nota del 24 marzo 2005 (prot. n. U/02267/05/NA);

RILEVATO che in data 12 aprile 2005 (prot. n. 8274/05/NA) la società editrice ha comunicato la propria disponibilità ad adeguarsi spontaneamente alle prescrizioni normative, provvedendo alla rettifica del sondaggio in questione;

RILEVATO che in data 21 luglio 2005 (prot. n. 15498/05/NA) la società editrice ha fatto pervenire una comunicazione recante copia dell'avvenuta rettifica, pubblicata in data 8 luglio 2005, alla pagina XVI, cronaca di Bari, del quotidiano in oggetto, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della citata legge n. 28/00;

RILEVATO, pertanto, il venir meno dei presupposti per l'applicazione del provvedimento ripristinatorio di cui al citato articolo 10, comma 7, della legge n. 28/00;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Roma, 5 ottobre 2005

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per **IL SEGRETARIO GENERALE**
Gloria Maria Callari